CAMERA DEI DEPUTATI N. 1127

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FILIPPO DRAGO

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina

Presentata il 28 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legislazione vigente in materia di case da gioco in Italia presenta una evidente ed anacronistica anomalia di fondo. Infatti, a fronte di un divieto generale dell'esercizio del gioco d'azzardo il nostro Paese ha conservato un regime speciale a favore di quattro case da gioco: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

Tale scelta appare, come detto, anacronistica sia rispetto agli altri Paesi d'Europa, sia riguardo alle remore di carattere etico-morale, che fino ad oggi hanno limitato l'apertura di nuove case da gioco. Riguardo al primo punto, infatti, non possiamo tacere il fatto che in Europa i « casinò » autorizzati sono diventati 425, di cui 135 in Francia, 76 in Inghilterra, 36 in Germania. Molti cittadini italiani oggi sono costretti a recarsi nelle case da gioco di Paesi confinanti, determinando da una parte un notevole esborso di valuta italiana e dall'altra favorendo il proliferarsi di un mercato clandestino che sfugge ad ogni controllo di legalità e che alimenta la criminalità organizzata. Ad oggi, dunque, nonostante le numerose iniziative legislative il problema della regolamentazione del gioco d'azzardo e dell'istituzione di nuove case da gioco è ancora aperto.

La necessità di regolamentare la materia era già stata avvertita, peraltro, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 23 maggio 1985 la quale, tra l'altro, recitava: « Si impone in tempi brevi una organica previsione normativa per razionalizzare l'intero settore delle case da gioco ».

L'apertura di una nuova casa da gioco, specialmente se in località turistica, offre, inoltre, la possibilità di produrre redditi per comuni e regioni da investire in infra-

strutture turistiche e permette di creare, senza investimenti pubblici, nuovi posti di lavoro ad alta remunerazione. La scelta di Taormina, quale sede di una nuova casa da gioco, deve ricercarsi in primo luogo nella collocazione geografica della città, vera e propria perla della Sicilia e dell'Italia meridionale; nel fatto che dal porto e dall'aeroporto di Catania transitano ogni anno milioni di passeggeri, molti dei quali stranieri; che Taormina è il nucleo centrale di un'area ad altissima densità turistica; che un catalizzatore turistico di sicura efficacia come una nuova casa da gioco permetterebbe a Taormina di divenire in primo luogo il punto di riferimento per un vasto bacino di utenza turistica nazionale ed estera. Uno scenario di questo tipo potrebbe determinare notevolissime possibilità di sviluppo per tutto il comprensorio, consentendo alle amministrazioni locali di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata alle attività di investimento, sviluppo e occupazione, soprattutto nella promozione del settore turistico.

Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge attribuiscono alla Regione siciliana il compito di autorizzare, anche in via sperimentale, l'apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina su richiesta del consiglio comunale. L'articolo 3 stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la regione disciplini le modalità di gestione del casinò emanando le norme per l'assegnazione della stessa, nonché i controlli in materia finanziaria e di ordine pubblico.

L'articolo 4 stabilisce che la titolarità della casa da gioco spetta al comune di Taormina.

L'articolo 5 stabilisce la ripartizione dei proventi della gestione tra comune, provincia e regione, vincolando la maggior parte di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture. L'articolo 6 prevede i casi di revoca dell'autorizzazione e di sospensione dell'esercizio della casa da gioco. L'articolo 7, infine, reca norme sulla applicazione delle tasse sulle concessioni governative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, la Regione siciliana può autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Taormina.

ART. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è concessa dalla Regione siciliana su richiesta del comune di Taormina, previa deliberazione del consiglio comunale.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 il comune di Taormina indica quale struttura edilizia dovrà essere adibita a casa da gioco.

3. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.

ART. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione siciliana adotta il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina di accesso alla casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di anni ventuno;

b) la specie ed i tipi di gioco che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

c) un calendario per la disciplina dell'apertura, indicante espressamente i giorni in cui, per speciali ricorrenze e

festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari, necessarie cautele e i controlli utili per assicurare la corretta gestione amministrativa e le corrette risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) ogni altra prescrizione e cautela idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

ART. 4.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Taormina.

2. L'esercizio può essere gestito dal comune di Taormina, direttamente o per mezzo di una società mista a prevalenza di capitale pubblico, oppure attraverso una società che gestisca l'esercizio in regime di concessione.

3. Il comune di Taormina, con successiva deliberazione, deve regolamentare l'ipotesi di concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativa concessione e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che devono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate dall'articolo 5, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza l'obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione.

ART. 5.

1. I proventi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 70 per cento al comune dove ha sede la casa da gioco, con l'obbligo per

l'amministrazione comunale di destinare la metà dei proventi ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 15 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio;

c) il 15 per cento alla Regione siciliana, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è effettuato dal comune di Taormina, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

ART. 6.

1. La Regione siciliana, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonché in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della moralità, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco da parte dei cittadini residenti nel comune di Taormina o nei comuni limitrofi è regolamentata da specifiche disposizioni del consiglio comunale di Taormina.

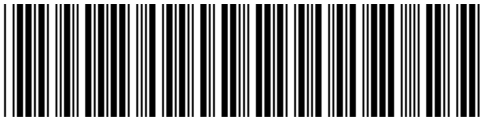
ART. 7.

1. Alla casa da gioco di Taormina si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0082230